



FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA
REGGIO EMILIA

UIL SCUOLA REGGIO EMILIA

Via Sani 13/F presso palazzo "Il Castello"

Tel. 0522.920312 Fax 0522.231008

E-mail: reggioemilia@uilscuola.it

www.uilscuolareggioemilia.it



Da affiggere all'Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell'art.25 della Legge 300/70

UIL SCUOLA REGGIO EMILIA

Ancora una volta riconosciuto un diritto negato

MANCATO COMPLETAMENTO ORARIO: CONDANNATA DIRIGENTE SCOLASTICA AL RISARCIMENTO DI 5.306,65

La sentenza 112/2018 del 24/04/2018 stabilisce il risarcimento di euro 5.306,65 più interessi a favore di una lavoratrice assistita dall'ufficio legale Uil Scuola di Reggio Emilia e condanna il MIUR al pagamento delle spese .

Nei fatti, una Dirigente Scolastica, ha negato il completamento orario di 18 ore ad un Assistente Tecnico perché – a dire della Dirigente – “non frazionabile” pena la compromissione dell'attività didattica.

La Uil Scuola di Reggio Emilia, nella piena convinzione dell'illegittimità di tale comportamento ha, senza esitazione, posto in essere giusta vertenza sindacale conclusasi con la vittoria della Uil. Il Giudice ha così riconosciuto e motivato: “...Né può avere peso la valutazione espressa dalla Dirigente Scolastica in base alla quale il frazionamento del posto non avrebbe garantito l'ottimale funzionamento.....”

“Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la convocazione di aspiranti collocati in posizioni successive a coloro i quali invece vantano il diritto al completamento”.

La sentenza – continua Raimondo – deve far riflettere a quanti, con estrema leggerezza, negano il completamento orario sia al personale Docente che ATA.

“Una sentenza che riconosce e ristabilisce un diritto negato; uno dei tanti diritti negati in questi tempi al personale della scuola”.

In allegato l'estratto della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. XXXXXXXXXXXX

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 2° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv.
in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. **542/2017** del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente

T R A

XXXXXXXXXXXXXXXXXX difesa dagli avv.ti Cinzia Ganzerli e Domenico Naso

RICORRENTE

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore; ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tutti rappresentati e difesi ex art.417 cpc dal funzionario delegato;

CONVENUTI

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI



FATTO E DIR ITTO

Con ricorso depositato in data 8/6/2017 la ricorrente XXXXXXXXXXXX, inserita nella graduatoria d'Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza in qualità di assistente tecnico per la classe di concorso AR02 (n.245 della graduatoria) conviene il MIUR lamentando il mancato conferimento, per l'AS 2016/2017, di supplenza per 36 ore settimanali di lezione dal 17/10/2016 al 30/6/2016 da effettuarsi presso l'IS XXXXXXXXXXXX, attribuita alla sig. XXXXXXXXXXXX, in posizione (n.777) più bassa rispetto alla propria. Chiede dunque il pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo suddetto (quantificate in € 5.306,55), ed il riconoscimento di tale periodo a tutti gli effetti, di carriera, punteggio ed anzianità.

Si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contestando la debenza di somme in favore della ricorrente, affermando sostanzialmente che, al momento in cui si è completata la procedura di assegnazione della supplenza (12/10/2016) la ricorrente risultava già assunta presso l'IS XXXXXXXX per 18 ore settimanali, e non era possibile 'frazionare' le ore attribuite all'IS XXXXXXXXXXXX pena la compromissione dell'attività didattica complessiva

.....
Vero è però (e così) passando ad esaminare la domanda subordinata della (: ::::: ::::) che il DM 430/2000, all'art.4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico) prevede che: "1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime".

E di analogo tenore (ancorché più criptica) è la circolare ministeriale n.0024306 del 1/9/2016.

Dunque la legge attribuisce al supplente che abbia uno spezzone orario (come è stato il caso della XXXXXXXX) il diritto al completamento dell'orario, al massimo su due Istituti, e qualora vi sia tra di loro 'facile raggiungibilità'.

Nel caso in esame (non essendo contestata la facile raggiungibilità delle due scuole, che infatti sono entrambe site in comune di Reggio Emilia) era diritto della XXXXXXXX vedersi offerto lo 'spezzone' di cattedra di ulteriori 18 ore presso il XXXXXXXX per completare le 36 ore di docenza.

Né può avere peso la valutazione (probabilmente esatta dal punto di vista didattico, ma irrilevante a fini giuridici) espressa dalla DS del XXXXXXXXXXXXXXX, in base alla quale lo spezzare la cattedra a metà non avrebbe garantito l'ottimale funzionamento dei laboratori o il buon funzionamento della scuola; posto che era compito proprio del DS adottare quei correttivi necessari al buon andamento nel rispetto delle norme di legge sopra riportate, che attribuiscono un diritto soggettivo perfetto al personale supplente inserito nelle graduatorie.

Dunque, va sancito il diritto della ricorrente alla stipula di contratto di supplenza a 18 ore; e poiché ciò non è avvenuto nonostante espressa diffida della docente (doc.4 ric.), il MIUR dovrà risarcire la stessa del danno causatole, consistente nel mancato guadagno che avrebbe ottenuto prestando ulteriori 18 ore di docenza presso il XXXXXXXX.

La quantificazione della retribuzione spettante –doc.4 bis- effettuata dal Sindacato UIL Scuola, appare coerente e corretta dal punto di vista contabile; e sulla stessa non vi'è stata contestazione da parte del MIUR, di talchè vi è recepimento integrale da parte della scrivente. E su tale somma devono essere ulteriormente conteggiati gli interessi legali.

Ne consegue anche la ricostruzione giuridica e di anzianità ai fini di carriera e punteggi.

Vinte le spese legali quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede

- 1) **Accoglie parzialmente il ricorso, e pertanto accerta e dichiara il diritto della ricorrente al completamento d'orario lavorativo a 36 ore di lezione con riguardo alla supplenza relativa alla cattedra di Assistente tecnicoAR02 presso l'IS XXXXXXXXXXXXX, e di conseguenza condanna il MIUR a risarcire il danno causato a parte ricorrente conseguente alla mancata stipula del contratto per 18 ore settimanali, danno che si quantifica in complessivi € 5.306,55 oltre ad interessi legali, con ulteriore riconoscimento dei benefici giuridici e di punteggio;**
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro pro tempore a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali sostenute che quantifica in complessivi € 1.200,00 oltre a IVA e CPA.